



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2011

Modifiche all'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina sui decreti ingiuntivi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene in materia di decreto ingiuntivo modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In caso di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile, la banca si basa sull'estratto conto, che tiene necessariamente conto di tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi le spese, le ritenute fiscali, gli interessi attivi e passivi maturati e le commissioni di massimo scoperto trimestrali.

Nonostante l'anatocismo sia vietato per legge, proprio gli interessi «ultralegali», maggiorati dal gioco delle valute, le commissioni di massimo scoperto trimestrali e le spese vengono trasformati dalla banca in capitale e producono a loro volta interessi, influenzando sulle commissioni e sugli interessi del trimestre successivo, generando un processo di moltiplicazione geometrica del debito tendente all'infinito. Dopo qualche trimestre, quindi, è impossibile distinguere quale sia il capitale vero e proprio prestato dalla banca al cliente e quale sia il capitale fittizio, cioè le competenze bancarie.

Accade spesso che la banca, dopo aver intimato al correntista il rientro immediato con lettera raccomandata, faccia notificare dall'autorità giudiziaria il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il che equivale a dire che la banca, con tale provvedimento emesso dal giudice *inaudita altera parte*, può subito iniziare, a carico del debitore, una procedura esecutiva immobiliare.

Il decreto ingiuntivo emesso, come testimonia una consolidata giurisprudenza, è si-

curamente invalido poiché contiene voci di costo illegittime, che contribuiscono trimestre dopo trimestre allo sfasamento del conto; il saldo finale, quindi, non è né certo, né liquido, né esigibile.

È poi quanto meno inopportuno che a certificare l'estratto conto bancario sia un dirigente della banca stessa. Molto spesso, a causa dei vizi citati, accade che ci sia una forte divergenza tra i decreti provvisoriamente emessi ed i calcoli eseguiti dai curatori fallimentari che, eliminando l'anatocismo e le commissioni di massimo scoperto, ammettono al passivo somme fortemente ridotte rispetto a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo.

A tutela del debitore-correntista è, quindi, necessario affidare la certificazione della reale consistenza del conto corrente non a un dirigente di parte, ma a professionisti esterni alla banca, iscritti all'albo dei revisori, nominati dal giudice.

Tale certificazione esterna costituirà fondamentale garanzia d'imparzialità per il debitore.

Inoltre, si rileva che l'indiscriminato utilizzo del disposto dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 da parte del sistema bancario ha determinato e determina inevitabili situazioni di crisi delle imprese, sovente irreversibili a causa delle tempestive segnalazioni a sofferenza di crediti anche quando contestati in via giudiziaria. Di contro però, in virtù della notevole evoluzione della giurisprudenza di merito intervenuta negli ultimi quindici anni, sempre più sovente i crediti azionati dalle banche subiscono drastiche riduzioni ad iniziative dei giudici che accertano la capitalizzazione di illegittimi oneri mai contrattati, e ancor più spesso le banche

vengono riconosciute debitorici, anziché creditrici e condannate alla ripetizione delle somme indebitamente locupletate, maggiorate di interessi e rivalutazione del credito, quando però le aziende più deboli sottoposte ad ingiunzione hanno già subito il danno della perdita della fiducia creditizia e della

caduta verticale del fatturato. Motivazioni queste ultime che rendono necessaria una revisione, ovvero una integrazione idonea a rendere più fungibile per creditori e debitori, quanto disposto dall'articolo 50 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1

1. L'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (*Decreto ingiuntivo*). - 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile in base all'estratto conto, certificato da tre revisori dei conti iscritti all'albo, esterni alla banca interessata, nominati dal giudice competente.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, la banca che abbia ottenuto il decreto d'ingiunzione per importo superiore di oltre la metà rispetto a quello sentenziato all'esito del giudizio di merito è obbligata al ristoro del danno in *re ipsa* patito dall'ingiunto, per l'ammontare equivalente al triplo della somma illegittimamente azionata. Al verificarsi della fattispecie, che configura appieno il reato di tentata estorsione contrattuale finalizzata ad usura, il giudicante deve procedere d'ufficio alla trasmissione della sentenza emessa alla procura della Repubblica per l'apertura del procedimento penale con richiesta diretta di rinvio a giudizio coatto del dirigente responsabile del ricorso per decreto ingiuntivo, per il reato punibile ai sensi degli articoli 629 e 644 del codice penale.

3. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca viene opposto, l'importo ingiunto, poiché credito in cointestazione non deve essere segnalato a sofferenza nelle banche dati private e nella centrale dei rischi della Banca d'Italia, fatta eccezione per il caso di documentate situazioni di insolvenza equiparabili al fallimento.

4. La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere concessa solo su titoli di credito non pagati dopo che siano decorsi sessanta giorni dal protesto, oltre che su scritture ed atti recanti la firma dei debitori, autenticate da pubblico ufficiale. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo viene opposto, il credito ingiunto deve essere segnalato alla centrale dei rischi della Banca d'Italia come credito contestato, fatta salva l'ipotesi in cui l'istituto ricorrente dimostri la sussistenza di una situazione di insolvenza equiparabile al fallimento».

